

IN BREVE n. 003-2020

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma

LEGGI IN https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf



INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 17 gennaio 2020 riferito mese di dicembre 2019

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2019

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,793830**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento NOVEMBRE 2019 - aggiornato: 17 GENNAIO 2020 - prossima diffusione: 21 FEBBRAIO 2020

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ADOZIONI INTERNAZIONALI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi


Domanda

È vero che sono deducibili anche le spese sostenute dopo l'adozione internazionale di un minore per consentire le verifiche post adozione?

Risponde Paolo Calderone

Con la [circolare n. 7 del 27 aprile 2018](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese relative alla cosiddette verifiche post adozione del minore rientrano tra le spese deducibili dal reddito complessivo (nella misura del 50%) quando dette verifiche costituiscono un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.

In sostanza, i genitori adottivi potranno usufruire della deduzione di queste spese, prevista dall'[articolo 10, comma 1, lett. l-bis](#)), del Tuir, solo se, sulla base dell'accordo stipulato con il Paese di origine del minore, sono tenuti a consentire le verifiche post adozione sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia.



l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998 certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura. A tal fine, i genitori rilasciano all'Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all'estero, l'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore ed altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (Risoluzione 28.05.2004 n.77). In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori, qualora nella certificazione rilasciata dall'Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente, se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest'ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all'Ente autorizzato la certificazione dell'intera spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.2);

BORSE DI STUDIO TASSABILI SE NON C'È SPECIFICA ESENZIONE da Sole 24 ore - risposta 54 a cura di Giuseppe Merlino

D - Un'associazione dopolavoristica, senza personalità giuridica e senza scopo di lucro, eroga ai figli a carico dei soci, ai fini delle detrazioni Irpef, contributi economici per l'iscrizione alle scuole medie inferiori e superiori, e borse di studio per l'università, in base ai risultati raggiunti, sotto forma sia di denaro che di buoni libri da spendere in librerie. I soci di questa associazione sono solo i dipendenti di un'azienda che finanzia il dopolavoro, e per l'adesione non versano alcuna quota, in quanto la titolarità di socio è legata all'appartenenza all'azienda e determinata da accordi tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria.

Queste somme e buoni non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce (studenti), secondo l'articolo 52, comma 2, lettera f-bis, del Tuir (Dpr 917/1986) e la circolare 238E/2000, oppure hanno rilevanza reddituale e pertanto sono soggetti a tassazione?

R - L'articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir (Dpr 917/86) è stato oggetto di chiarimenti, con documenti di prassi e in occasione di Telefisco 2019. La citata norma dispone che, tra le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, rientrano le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie degli stessi per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Stando ai chiarimenti, sono da ricomprendere tutte le prestazioni riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura che li eroga.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'imponibilità o meno in capo ai percipienti (studenti), in relazione alle borse di studio, si rammenta che - per l'articolo 50, lettera c, comma 1, del Tuir - sono da considerare "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente".

Tale regola generale è derogabile solo in presenza di una specifica esenzione (a esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte da Università e Istituti di istruzione universitaria ex legge

398/1989), o nel caso di benefici economici di cui al Dlgs 262/2007 (Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione).

LA SOSTITUZIONE DEL CALORIFERO È AGEVOLATA IN APPARTAMENTO da Sole 24 ore - risposta 60 a cura di Marco Zandonà

D - Devo cambiare un calorifero nella mia unità immobiliare, che fa parte di un condominio con riscaldamento centralizzato e contabilizzazione del calore. Il costo per la sostituzione del calorifero è detraibile al 50%, se pago con bonifico parlante? Nel caso sia detraibile, l'Iva è al 10% oppure al 22%?

R - La sostituzione del singolo calorifero, all'interno di appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato, è comunque intervento di manutenzione straordinaria le cui spese, se pagate con bonifico bancario o postale, sono detraibili ai fini del 50 per cento. Trattandosi dell'acquisto di un bene "finito per abitazione, si applica l'Iva al 10%, sempre a condizione che l'acquisto sia con la contestuale fornitura di manodopera. In caso di acquisto senza manodopera contestuale per l'installazione, è applicabile l'Iva con l'aliquota del 22% (articolo 2, comma 11, legge 191/2009; circolare 71/E/2000). In ogni caso, l'Iva rientra tra le spese detraibili.

RACCOMANDAZIONI SANGUE

Il Ministero della salute ha pubblicato delle raccomandazioni per prevenire in medicina i danni da reazione trasfusionale per incompatibilità AB0.

ALLEGATI A PARTE - MIN. SALUTE Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO / 5° aggiorn. (documento 021)

PENSIONI, SSN e CONGEDO NEOPAPA'

Interviste a Rai3 al prof. Michele Poerio, presidente Forum pensionati e Feder.S.P.eV e al prof. Marco Perelli Ercolini, presidente Unpit e vice presidente vicario Feder.S.P.eV.

VEDI

<https://www.youtube.com/watch?v=iSIjHUzK9Us&feature=youtu.be>

AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SPESE SANITARIE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È vero che da quest'anno non è più possibile pagare in contanti le spese sanitarie per poterle portare in detrazione dall'Irpef?

Risponde Paolo Calderone

Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell'**art. 15 del Tuir** (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento

è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il versamento in contanti continua, tuttavia, ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - PROGRAMMA 2020

Conting.	Descrizione	Valore Facciale	Prezzo	Emissione
12.000	Serie divisionale 2020 - 8 PZ - Fdc In blister e numibox con adesivi.	3,88	€ 32,00	20 febbraio
5.000	Moneta da 5 € in Argento – Fdc In blister con numibox. Celebrativa del 30° Anniversario della Fondazione Telethon. (colore)	5	€ 58,00	28 febbraio
20.000	Moneta da 2 € – Fdc In blister coincard e numibox. Celebrativa del 80° Anniversario della fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco.	2	€ 18,00	28 febbraio
1.000	Moneta da 20 € in Oro – Proof In astuccio con foglietto numerato. Celebrativa del 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio.	20	€ 399,00	10 marzo
5.000	Moneta da 5 € in Argento – Proof In blister senza numibox. Celebrativa del 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio.	5	€ 68,00	10 marzo
10.000	Serie Divisionale 2020 – 9 PZ - Fdc In blister e numibox. Con 5 € celebrativo in Argento del "Anno Internazionale della Salute delle Piante".	8,88	€ 59,00	19 marzo
4.000	Moneta da 5 € in Argento - Fdc In numibook singolo. "Serie Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22 (70° Anniversario e 60° Anniversario scomparsa di Adriano Olivetti). – VERDE	5	€ 58,00	07 aprile
3.000	Moneta da 5 € in Argento - Fdc In numibook singolo. "Serie Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22 (70° Anniversario e 60° Anniversario scomparsa di Adriano Olivetti). – BIANCO	5	€ 60,00	07 aprile
4.000	Moneta da 5 € in Argento - Fdc In numibook singolo. "Serie Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22 (70° Anniversario e 60° Anniversario scomparsa di Adriano Olivetti). – ROSSO	5	€ 58,00	07 aprile
2.500	Trittico Monete da 5 € in Argento - Fdc In numibook tritico in confezione numerata. "Serie Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22 (70° Anniversario e 60° Anniversario scomparsa di Adriano Olivetti).	15	€ 168,00	07 aprile
8.000	Moneta da 5 € in CuproNickel – Fdc In blister coincard e numibox. "Serie L'Italia a Tavola: la cultura Enogastronomica regionale." – La Pizza (colore)	5	€ 38,00	21 aprile
7.000	Moneta da 5 € Bimetallica – Proof In blister coincard e numibox. "Serie i Grandi Artisti Italiani del XX secolo." – Edoardo de Filippo.	5	€ 42,00	11 maggio
5.000	Moneta da 2 € – Proof In astuccio. Celebrativa del 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori.	2	€ 32,00	09 giugno
1.000	Moneta da 10 € in Oro – Proof In astuccio. "Serie Imperatori." – Marco Aurelio.	10	€ 219,00	23 giugno
5.000	Moneta da 5 € in CuproNickel – Fdc In blister senza numibox. "Serie L'Italia nello Sport" – 60° Anniversario Olimpiadi di Roma. (colore)	5	€ 38,00	28 luglio
3.000	Moneta da 5 € in Argento – Proof In astuccio. "Serie L'Italia nello Sport" – 60° Anniversario Olimpiadi di Roma. (colore)	5	€ 69,00	28 luglio
6.000	Moneta da 5 € in Bronzital – Proof In numibook con gomma per capsule e tasca per depliant. Animali in via d'estinzione - Tigre. (colore)	5	€ 49,00	09 settembre
2.000	Serie divisionale 2020 - 10 PZ - Proof In astuccio. Con moneta da 5 € in Argento celebrativa del "Anno Internazionale della Salute delle Piante" e moneta da 2 € celebrativa 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori.	10,88	€ 134,00	27 ottobre

BONUS FISCALE SULLE «FACCIAE»

Nella legge fiscale 2020 tra le agevolazioni fiscali rientrano anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura delle strutture opache esterne degli edifici compresi balconi, ornamenti e fregi (articolo 1 commi da 219 a 224 della legge 160/2019). La detrazione prevista dall'Irpfef è del 90%, in dieci anni con rate di pari importo, delle spese documentate sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B (per zone A) e B) si intendono le parti del territorio

comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate – vedi [decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968](#)).

Per i benefici nella dichiarazione dei redditi vanno riportati i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo con copia del pagamento delle spese detraibili con bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Se i lavori influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al [decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015](#) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010 (vedi in http://download.acca.it/BibLus-net/Termotecnica/dm_110308_coordinato.pdf).

PERMESSI DISABILI LEGGE 104 a cura di Valeria Zeppilli - Studio Cataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/36988-permessi-legge-104.asp>

Permessi legge 104: in cosa consistono i permessi retribuiti previsti per le ipotesi di disabilità grave, chi può beneficiarne e come fare domanda.

La legge 104/1992 prevede molteplici misure per il sostegno e la tutela delle situazioni di disabilità, prima tra tutte quella che concede a determinati soggetti la possibilità di godere dei permessi retribuiti dal lavoro per l'assistenza di un disabile.

VEDI IN DOCUMENTO ALLEGATO 022

MALATTIA - CONTROLLO VISITE FISCALI

Attenzione alla reperibilità: l'assenza durante le ore di reperibilità è sanzionabile.

Le visite mediche fiscali per assenze dal lavoro per malattia del dipendente sono disposte d'ufficio dall'Inps oppure su richiesta del datore di lavoro.

Nei periodi di prognosi il lavoratore ammalato è obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.

L'assenza per motivi previsti dall'ordinamento durante il periodo di reperibilità deve essere preventivamente comunicata, in caso contrario è assenza ingiustificata sanzionabile.

Fasce orarie di controllo per il settore privato

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

17.00 19.00

Il lavoratore privato che non abbia esenzione dalla reperibilità, può assentarsi dall'abitazione comunicata soltanto nelle seguenti circostanze:

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli delle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore

Fasce orarie di controllo per il settore pubblico

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

15.00 18.00

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare:

- visite mediche,
- prestazioni o accertamenti specialistici
- per altri giustificati motivi,

che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.

DEGENZA MEDIA

Durata media degenza ospedaliera per gruppo di età, 2016 (giorni)

	Age group in years																				
	Less than 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95 and over
Belgium (*)	4.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.7	4.0	4.5	5.2	6.0	6.7	7.6	9.2	11.3	13.1	14.2	14.1
Bulgaria	6.6	3.9	4.8	6.5	5.6	6.1	6.0	6.1	6.5	7.3	8.0	8.7	9.4	9.7	10.1	11.1	12.9	15.8	18.5	20.1	18.3
Denmark	6.1	2.8	3.0	4.8	5.8	6.1	5.1	4.9	5.3	5.7	5.6	5.4	5.5	5.5	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.6
Germany (*)	6.7	4.7	7.1	8.3	7.3	6.9	6.6	7.1	8.1	9.2	9.8	10.2	10.3	9.7	9.0	9.3	9.6	9.9	9.8	9.2	8.5
Estonia	3.8																				
Ireland (**)	5.5	2.3	2.2	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	4.0	4.6	5.1	5.9	6.5	7.3	8.1	9.4	10.7	12.1	13.3	12.4
Greece																					
Spain	6.9	3.6	3.3	4.1	5.4	4.6	4.2	4.0	4.4	5.4	6.2	6.6	6.9	7.2	7.6	8.0	8.8	9.4	9.7	9.8	9.8
France (*)	6.7	3.1	3.5	5.9	6.8	6.6	5.9	6.2	7.0	8.3	9.0	9.3	9.3	9.1	9.0	9.4	10.5	11.7	12.9	13.5	12.9
Croatia	7.3	4.8	4.5	5.8	6.4	6.8	7.0	7.4	8.5	10.4	11.3	11.1	11.0	10.3	9.8	10.0	10.3	10.7	10.6	11.0	10.2
Italy	7.5	4.4	4.2	4.6	5.4	5.1	4.7	4.6	5.0	5.9	6.7	7.3	7.8	8.2	8.8	9.4	10.2	11.0	11.2	10.8	10.0
Cyprus (*)	8.3	2.9	2.7	4.0	4.4	4.7	5.2	5.6	5.8	6.3	6.1	5.9	6.3	6.3	6.8	6.6	7.2	7.3	6.9	6.2	6.1
Latvia	6.6	4.2	5.5	6.9	7.0	5.3	5.6	6.2	6.9	8.3	8.5	8.9	8.6	8.6	8.2	8.3	8.4	8.7	8.9	9.3	9.2
Lithuania	5.0	5.1	5.9	7.5	6.8	5.9	5.7	6.3	7.3	8.0	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.5	9.0	9.1	9.1	9.0	7.9
Luxembourg	9.0	2.8	2.5	8.0	7.5	6.5	6.5	6.0	6.9	7.3	8.1	7.4	8.5	9.1	10.1	10.1	11.4	12.1	13.5	12.7	13.0
Hungary (*)	5.5	3.5	3.6	4.2	4.6	5.8	6.1	6.5	6.6	7.6	8.8	9.7	10.4	10.2	10.2	10.6	11.9	14.6	18.2	23.3	34.9
Malta	7.0	2.8	3.0	3.5	5.5	5.2	5.1	5.2	5.9	6.7	7.6	6.9	6.3	6.8	7.2	8.7	9.7	13.1	17.8	17.0	14.6
Netherlands	4.4	3.7	2.9	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	6.5
Austria	7.1	3.0	3.3	5.1	5.0	5.3	5.5	5.9	6.5	7.5	8.0	8.4	8.6	8.3	8.5	9.0	9.2	10.0	10.8	12.6	18.5
Poland (*)	6.1	4.3	4.2	5.7	6.4	6.0	6.2	6.9	7.5	7.8	8.1	8.2	7.8	7.2	6.8	7.0	7.2	7.7	8.1	8.3	8.0
Portugal (**)	6.0	4.3	3.8	4.4	5.0	5.0	4.6	4.6	5.3	6.4	7.1	7.5	8.0	8.3	8.7	9.3	10.1	10.6	10.6	10.1	9.3
Romania	5.8	4.9	5.0	5.3	5.4	6.0	5.9	6.4	7.2	8.1	8.3	8.5	8.3	8.2	8.1	8.3	8.4	8.7	9.1	9.5	9.2
Slovenia	4.9	2.9	3.1	4.1	5.1	5.5	4.5	4.6	5.3	6.2	7.3	7.6	7.9	8.0	8.2	8.5	9.4	10.2	10.9	10.0	9.6
Slovakia	7.1	4.4	4.6	6.1	5.4	5.8	6.0	6.3	6.4	7.0	7.6	7.9	7.9	7.9	8.0	8.4	8.8	9.4	10.0	10.1	10.7
Finland	6.1	3.1	4.5	7.9	8.4	8.4	7.6	6.3	6.1	6.9	8.5	6.6	6.6	6.8	7.4	8.0	9.4	11.0	12.0	13.5	15.2
Sweden	7.3	3.1	3.1	3.7	4.7	5.4	4.8	4.8	5.3	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.7	5.9	6.2	6.5	6.6	6.6
United Kingdom	4.6	2.3	2.5	3.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.9	5.9	6.3	6.2	6.5	6.9	7.3	8.0	9.2	10.6	12.0	13.0	13.1
Iceland (*)	4.1	2.8	3.3	4.8	4.4	3.9	3.8	3.4	4.1	4.7	5.3	5.7	5.8	6.3	7.0	8.3	9.3	10.7	13.2	14.5	14.6
Norway (*)	6.7	3.2	3.3	4.1	5.5	6.5	5.8	5.7	5.9	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2	5.0	4.6
Switzerland (*)	5.8	3.3	4.0	7.2	8.2	7.6	6.9	6.6	7.0	7.8	8.2	8.4	8.3	8.2	8.6	9.1	9.9	10.6	11.2	11.5	11.1
Serbia (*)	7.6	6.1	5.9	6.5	7.0	7.3	7.0	7.6	8.7	10.5	11.1	11.4	11.2	10.6	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.7	8.2
Turkey (*)	5.7	3.4	2.5	3.1	2.9	2.7	2.6	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.9	7.4	7.8	7.8

(*) Excluding some or all long-stay hospitals.

(*) Excluding some or all psychiatric hospitals or mental health care institutions.

(*) Public sector hospitals only.

(*) 2015.

(*) Includes day cases.

Source: Eurostat (online data code: hlth_co_inpst)

L'Eurostat ha rilevato nel 2017 la durata media di una degenza ospedaliera per pazienti compresa tra 4,5 giorni nei Paesi Bassi, i 5,3 giorni della Bulgaria e 5,5 giorni (dati 2016) in Danimarca fino ai 9,1 giorni in Francia, 9,6 giorni in Repubblica Ceca e 9,8 giorni in Ungheria. L'Italia è al nono posto con una media di 8,1 giorni.

LIMITAZIONE DEL CONTANTE

La limitazione dei pagamenti in contante del Governo Conte sta creando grosse preoccupazioni non solo dei pensionati ma anche al comune cittadino...certamente sarà un regalo alle banche dato che pagamenti elettronici o con bonifici, assegni o carte comportano anche la relativa commissione.

Si legge che la limitazione dell'uso del contante servirebbe per contrastare il riciclaggio dei capitali sporchi ecc. ... tale supposizione forse può valere per grosse cifre...e per piccole cifre come lotta all'evasione fiscale. Secondo la Bce la riduzione dell'uso del contante per contrastare l'evasione fiscale sarebbe tutta da dimostrare.

A proposito: accanto all'invio tracciabile, bisogna anche avere copia cartacea del pagamento tracciato! ... nessun commento !!! e, inoltre, il pagamento deve essere effettuato dal titolare dell'eventuale detrazione: il pagamento con carta di credito effettuata dal figlio per il padre non vale per la detrazione

I NONNI NON SONO UN PESO !! ANZI ...

Istat, i nonni salvano oltre 7 milioni di famiglie dalla povertà (Ansa.it Economia)

"Per quasi 7 milioni e 400mila famiglie con pensionati i trasferimenti pensionistici rappresentano più dei tre quarti del reddito familiare disponibile e nel 21,9% dei casi le prestazioni ai pensionati sono l'unica fonte monetaria di reddito (oltre 2 milioni e 600mila di famiglie)". Lo rileva l'Istat confermando, in base a dati del 2017, che "la presenza di un pensionato all'interno di nuclei familiari 'vulnerabili' (genitori soli o famiglie in altra tipologia) consente quasi di dimezzare l'esposizione al rischio di povertà".

LEGGI IN

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/01/15/istatspesa-pensioni-sale-a-293-miliardi_468981e1-e0aa-43a4-b450-8cee75b02419.html

da ARAN SEGNALAZIONI - ISTAT: Annuario statistico italiano 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto dell'Italia e della sua evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni in atto. Con il suo apparato di informazioni e metadati, l'Annuario costituisce per esperti, policy maker e cittadini un importante strumento per orientarsi all'interno dell'offerta di dati e fonti. [Il volume può essere consultato](#) per singoli capitoli, di cui è possibile scaricare: il testo in formato pdf con approfondimenti, glossario, tavole e metodi (ove disponibili); lo zip contenente tavole, prospetti e grafici in formato xls; la documentazione relativa alle fonti da cui originano i dati (note metodologiche). Per quanto di nostro interesse si segnalano i capitoli dedicati al **Mercato del lavoro** (cap. 8), alla **Contabilità nazionale** (cap. 12).

PENSIONI NEL 2020

Pensione di vecchiaia

Requisiti: compimento età pensionabile (ora 67 anni)

Anzianità minima contributiva: 20 anni

Decorrenza: dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto

Eccezioni:

- lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, possibilità della pensione di vecchiaia a 71 anni con versamento contributivo di 5 anni (esclusione dei contributi figurativi);
- per i cosiddetti “contributivi puri” (accesso al lavoro dopo il 1° gennaio 1996), maturando una pensione di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale; possibile ottenere la pensione al raggiungimento dei 71 anni di età con qualsiasi importo maturato;
- coloro che al 31 dicembre 1992 hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, con soddisfatto il requisito anagrafico.
- lavoratori che svolgono “mansioni gravose” individuate per legge (pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età con almeno 30 anni di contributi e pensione di importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale);
- per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione, vale a dire “totalizzando” i contributi versati nel corso della vita lavorativa i contributi versati a più gestioni (Casse di Previdenza dei liberi professionisti comprese), il requisito anagrafico “scende” a 66 anni di età con finestra mobile di 18 mesi.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è stata cancellata dall’ordinamento e al suo posto c’è la pensione anticipata.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero

Possibilità di accedere prima dell’età pensionabile avendo accumulata una certa anzianità contributiva, nell’attualità con differimento per la reintroduzione della finestra (per il 2020 pari a tre mesi) :

- ai lavoratori uomini con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica;
- alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

Pensione anticipata contributiva

Riguarda i “contributivi puri” (lavoratori con accesso al lavoro dopo il 1° gennaio 1996),

Possibilità di trattamento anticipato al compimento dei 64 anni di età (requisito soggetto ad adeguamento alla speranza di vita) con

- almeno 20 anni di contributi effettivi accreditati (si considerano validi i soli contributi obbligatori, volontari o da riscatto, mentre vengono “scartati” i contributi accreditati figurativamente per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti),
- maturando un assegno pensionistico di importo mensile pari o superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale.

Decorrenza senza alcuna finestra.

Ulteriori possibilità

Quota 100: si tratta di un’opzione introdotta dal decreto legge 4/2019 che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende per il momento ai lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna: alle sole donne, con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se dipendenti (59 se autonome) in alternativa alle altre forme di pensionamento, con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Prevista una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Calcolo: metodo contributivo.

CORSO AGGIORNAMENTO

UMANESIMO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: COME CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO E NON SOLO

28 gennaio 2020 - ore 9.30 / 13.30

4 crediti SIGEF – Gratuito - Via san Barnaba 48 Milano – Sala Facchinetti

Il corso evidenzia quali sono le realtà che ad oggi formano professionisti grazie alle nuove tecnologie ma anche con protocolli nuovi di etica; come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale necessiti un nuovo patto intergenerazionale sia per individuare i bisogni della società sia per realizzare progetti e start up che rispondano al Ben-essere reale. Vengono spiegate come cambiano con Europass e i centri europei di formazione e di aggiornamento professionale le modalità di crescita anche per i giornalisti con la rete EUSJA, come lavorano realtà quali il Neurosim Center e EASO e quali sono i progetti europei di innovazione e anche i progetti di ricerca nel settore cultura ed umanesimo legati alle nuove tecnologie, con esempi concreti.

Relatori:

Prof. Paolo Milani, *Univ. Fisica Milano*

“Start up, innovazione e i progetti realizzati in risposta alle esigenze della Società”

Dott. Alessandro Perin, *Direttore Neurochirurgia del Centro Europeo BESTA NEUROSIM*

“Il Centro europeo di formazione ed aggiornamento dei neurochirurghi”

Dott. Danilo Mazzacane, *Presidente Società scientifica oculisti ambulatoriali*

“EASO e l'aggiornamento e formazione degli oculisti”

Prof. Michele Poerio, *Presidente FEDER.S.P.eV., Presidente Forum Nazionale Pensionati, Segretario generale Confedir*

‘Tagli alle pensioni: Verità, Rispetto e Sinergie Intergenerazionali’

dott. Francesco Laera, *Commissione europea*

“La Commissione europea e le sfide della Ricerca e dell'economia sociale e circolare”

dott.ssa Cinzia Boschiero, *board member UGIS, titolare ECPARTNERS*

“Le rete europea EUSJA e le opportunità europee ed internazionali per chi lavora nel settore della comunicazione”

Per adesioni piattaforma SIGEF <https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/dettagliocorso/17442>

Oppure email a: cinziaboschiero@gmail.com

PENSIONI - A GENNAIO IMPORTI PIU' BASSI PER ERRORE INPS

A gennaio circa 100mila pensionati italiani hanno ricevuto un assegno previdenziale più basso del previsto. Una riduzione dovuta a un errore dell'Inps, che in una nota ufficiale è intervenuta parlando di "anomalie sui calcoli dei rinnovi delle pensioni", ammettendo dunque l'errore e comunicando che il rimborso avverrà automaticamente con il pagamento delle pensioni dei prossimi mesi.

L'ammancio riguarda soprattutto gli assegni che vanno dai 1.405 euro ai 2.010 euro: la riduzione è dovuta al fatto che il bonus Poletti (aumento previsto dal governo Renzi) è stato annullato per sbaglio, sopprimendo così il conguaglio del 2020, che doveva prevedere l'aumento del 2019.

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/37044-pensioni-piu-basse-per-errore-dell-inps-cosa-fare.asp>

<https://quifinanza.it/pensioni/pensioni-assegni-piu-bassi-a-gennaio-per-un-errore-dellinps/342794/>

<https://it.blastingnews.com/lavoro/2020/01/pensioni-errori-da-60-a-300-euro-nel-cedolino-di-gennaio-a-febbraio-inps-paga-il-saldo-003048735.html>

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_gennaio_13/pensioni-errore-dell-inps-assegni-piu-bassi-gennaio-cosa-fare-b8218b94-3616-11ea-a772-b07894fd2c68.shtml